DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 4-bis

Modificazioni all'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121

All'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma ventiduesimo, dopo le parole: "del ruolo dei commissari", sono inserite le seguenti: "ed equiparati della Polizia di Stato";

b) al comma ventitreesimo, dopo le parole: "del ruolo dei commissari", sono inserite le seguenti: "ed equiparati della Polizia di Stato".

Versione in vigore dal 10 marzo 1992, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9
Capo	I — Aumento degli organici del personale appartenente alla polizia di stato, all'arma dei carabinieri e al corpo della guardia di finanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-adeguamento-degli-organici-delle-forze-di/art-4-bis-modificazioni-all-articolo-43-della-legge-1-aprile-1981-n-121

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it